



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

## ORDINANZA N° 8 del 15/05/2013

**OGGETTO:** Prevenzione degli incendi - Pulizia e mantenimento dei terreni incolti e divieto di accendere fuochi.

### IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO, infatti, che specie nella stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle panchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

RILEVATO che occorre mantenere in generale la pulizia negli spazi di ragione privata, quali vicoli chiusi, cortili, chiostrini, anditi, corridoi, passaggi, corti interne, portici, scale e cantine;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTA la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010, il cui articolo 13, modificando l'articolo 185 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), stabilisce che *"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi... , se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati."*;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi e ss. mm. ed ii., resa applicabile nel territorio della Regione Sicilia dall'art. 3, comma 1-ter, della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 185 del Decreto Legislativo 156/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010;

VISTO l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e integrato dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il vigente regolamento sulle sanzioni amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013 di determinazione degli importi di pagamento con effetto liberatorio delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali (art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ed ii.);

### ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, di provvedere, **entro giorni 15 (quindici)** dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre

forme di vegetazione spontanea. Lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata al pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.

In particolare occorre:

- provvedere alla rimozione e smaltimento come rifiuti non pericolosi, di erbe, arbusti e rami secchi, di ulteriori rifiuti urbani, di quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiori a mt. 20 lungo i confini con strade sentieri ed edifici.

Altresì, a mente dell'art. 9, co. 3, Legge n. 47 del 01/03/1975, **È VIETATO**, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio, di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo) e che ha, pertanto, modificato le precedenti norme contenute nella parte quarta del Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06), **È VIETATA** la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi, ottenuti dalla pulitura e mantenimento dei terreni e lungo i confini per la realizzazione delle fasce di terreno spegni fuoco che, pertanto, dovranno essere smaltiti come rifiuti vegetali non pericolosi o mediante pratiche con benefici per i suoli, quali:

- trinciatura e interrimento totale o parziale;
- compostaggio;
- raccolta e valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas).

## AVVISA

Che la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi, ottenuti dalla pulitura e mantenimento dei terreni e lungo i confini per la realizzazione delle fasce di terreno spegni fuoco, direttamente in loco, costituisce **illecito smaltimento di rifiuti**, perseguibile ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale punisce l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, stabilendo che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con una pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 20.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Che sui terreni che saranno percorsi dal fuoco e inseriti nel catasto particellare comunale graveranno prescrizioni di cui alla L. n. 353/2000:

- l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni;
- il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

## SANZIONI

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di € 300,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013, adottata ai sensi dell'art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689, come modificato dall'art. 52 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, dall'art. 231 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 6-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati a seguito di

incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. per la mancata osservanza della presente ordinanza.

Gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, il Comando di Polizia Municipale, i servizi preposti presso l'Area Tecnica e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone, inoltre:

**DI PUBBLICARE** la presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune nel sito internet istituzionale del Comune di Calatabiano (<http://www.comune.calatabiano.ct.it>), oltre che tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale;

**DI TRASMETTERE** copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Catania, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di Catania, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania ed al Distaccamento di Giarre, al Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano, alla RFI Rete Ferroviaria Italiana sede di Palermo, all'ANAS Sezione Compartmentale di Catania, al CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane sede di Messina, all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, al Comando di P.M., al Responsabile dell'Area Tecnica, ed al Responsabile dell'Area Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie – Ecologia Ambiente.



**IL SINDACO**

Dott. Giuseppe Inteliscano